



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA E GESTIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



Il principio dell'evidenza pubblica

L'inerenza dell'evidenza pubblica all'attività istituzionale tipica dell'Amministrazione radica fortemente l'istituto nella dimensione pubblicistica, con la conseguenza che appare corretto fondare la legittimazione del relativo sistema di garanzie sulla natura superindividuale degli obiettivi al cui raggiungimento è preordinato l'impiego stesso della procedura ad evidenza pubblica.



Il principio dell'evidenza pubblica

La gara, quale comparazione trasparente delle diverse posizioni giuridiche dei privati che aspirano a contrattare con un'Amministrazione pubblica, è imposta, peraltro, dalle regole del corretto esercizio dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., ai sensi del quale: *<<I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>*.



Il principio dell'evidenza pubblica

Scopo della procedura ad evidenza pubblica è quello di garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente.

Sin dalle origini normative dell'istituto (legge sulla contabilità generale dello Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 244 e relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827), infatti, l'evidenza pubblica si configura quale strumento volto a garantire un più corretto confronto non tra interessi, ma, più propriamente, tra mezzi e risorse strumentalmente offerti alla capacità di scelta della stessa Amministrazione procedente.



Il principio dell'evidenza pubblica

Le norme di gara che impongono il rispetto della modalità dell'evidenza pubblica rispondono, da un lato, all'esigenza di consentire alle Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla provvista di beni e servizi, nonché alla realizzazione di opere destinate alla fruizione collettiva, mirando, dall'altro lato, a consentire alla generalità dei soggetti dell'ordinamento la partecipazione al procedimento di allocazione delle risorse pubbliche a cui l'ente è preposto.



Il principio dell'evidenza pubblica

Può dunque ritenersi che il ricorso all'evidenza pubblica sia funzionale al raggiungimento di un duplice obiettivo:

- 1. concorre a rendere visibili i motivi di interesse pubblico sottesi alle scelte della P.A.,**
- 2. garantisce la trasparenza e l'intellegibilità delle condizioni predisposte a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati.**




Il principio dell'evidenza pubblica

Nell'analisi dell'attività dell'Amministrazione pubblica non si può dimenticare, infatti, che, ad eccezione delle ipotesi in cui agisca *iure privatorum*, essa è sempre tenuta a ricercare la soluzione operativa più idonea a contemperare gli interessi pubblici e privati che vengono in questione, con la conseguenza che appare necessaria una procedimentalizzazione di tale attività che regolamenti correttamente le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi di interesse pubblico.



**L'azione della P.A. può esplicarsi
nelle forme previste dal**





ATTI DI DIRITTO PUBBLICO:

Posti in essere secondo i principi e le
forme di Diritto Pubblico

Atti
Amm/vi

Contratti di
Diritto Pubblico



Nell'attività di Diritto Pubblico

La P.A.

In quanto organo pubblico

è dotato di

POTERI DI SUPREMAZIA



Negozi di Diritto Privato

**In tali casi nella P.A. si trova su di
un**

PIANO DI PARITA'

**rispetto agli altri soggetti privati
dell'ordinamento**



**Nonostante in alcuni casi la P.A. operi
nelle forme
del diritto privato
il fine
dell'attività amministrativa
è sempre pubblico**



PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 97 Cost.

Tale articolo garantisce indipendenza e neutralità della P.A. da influenze politiche sia sotto il profilo

- **Attivo: Buona Amministrazione**
- **Passivo: Imparzialità**



IMPARZIALITA'

Intesa anzitutto come Equidistanza
tra più soggetti pubblici o privati
che vengono in contatto con la P.A.



BUONA AMMINISTRAZIONE

Obbligo per i funzionari di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al raggiungimento del fine



BUONA AMMINISTRAZIONE

**Può ritenersi quella che
riesce nei limiti del possibile**

A soddisfare

i seguenti obiettivi:



↖ Economicità:

**Ottimizzazione dei risultati in
relazione ai mezzi a disposizione**

↖ Rapidità : semplificazione

↖ Efficacia:

**Raffronto tra risultati conseguiti
ed obiettivi programmati**



⌞ Efficienza:

Raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti

⌞ Miglior contemperamento degli interessi

⌞ Minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa



IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

L'azione della P.A.

deve adeguarsi

**ad un canone di razionalità
operativa**

**sì da evitare decisioni
arbitrarie od irrazionali**



TRASPARENZA

L'interesse alla conoscenza di
documenti amministrativi
assurge oggi

A bene della vita autonomo
meritevole di tutela



**L'attività contrattuale è
manifestazione della
capacità di diritto privato
della P.A.**



Quando la P.A. agisce

lure privatorum

deve in ogni caso dar conto



**↯ Sia dell'effettiva realizzazione di tale interesse
mediante ricorso all'autonomia privata**

**↯ Sia delle ragioni di interesse pubblico che la
inducono ad utilizzare lo strumento negoziale in
luogo di quello provvedimentale**



IN GENERALE

Si distinguono due fasi in cui si svolge il rapporto contrattuale

La prima anteriore

La seconda successiva

**Allo
stipulazione**



LA PRIMA PREVEDE

↓ La deliberazione di addivenire al contratto

↓ La scelta per l'individuazione del contraente

↓ La formazione del prezzo contrattuale



↓L'esperimento dell'eventuale gara

**↓La predisposizione delle clausole
contrattuali**

↓L'approvazione del contratto



NELLA SECONDA

**Relativa all'esecuzione del
contratto**

DOMINA IL DIRITTO PRIVATO



Il quadro generale della riforma: Il Codice degli Appalti

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)



Premessa: le recenti novità

Il codice dei contratti (di cui al d.lgs. 163/2006), nel frattempo, ha subito l'intervento di diversi “**correttivi**” integrativi, modificativi e attuativi,

Da ultimo si segnala l'avvenuta approvazione del *Regolamento di esecuzione ed attuazione* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore dal 9 giugno 2011.



Il quadro generale della riforma: I principi ispiratori

- Ricezione delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE entro i termini prescritti, al fine di evitare procedure di infrazione per inadempimento.
- Unificazione e razionalizzazione della disciplina dei contratti della P.A. secondo principi di imparzialità, trasparenza, efficienza e tutela ambientale.
- Introduzione per tutte le categorie di appalto della figura del responsabile del procedimento.



La struttura del Codice

- Parte I (artt.1-27) «Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice»
- Parte II (artt. 28-205) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari»
- Parte III (artt. 206-238) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali»
- Parte IV (artt. 239-246), «Contenzioso»
- Parte V (artt. 247-257), « Disposizioni di coordinamento e transitorie-Abrogazioni»
- Allegati (da I a XXII)



Gli istituti innovativi

- Ampliamento del numero e procedure di aggiudicazione
- Flessibilità delle procedure
- Cooperazione tra committente e appaltatore
- Ricorso agli strumenti telematici
- Accentuazione della trasparenza e *par condicio* nelle gare
- Subappalto e avvalimento
- Nuovi strumenti di qualificazione
- Forme semplificate di adeguamento delle soglie



Procedure di gara: Determinazione a contrarre

- La sua adozione compete al dirigente.
- Atto definito nei suoi contenuti
- Essa consiste nell'individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, delle clausole da inserirvi, delle modalità di scelta del contraente così come contemplate dalla legislazione vigente in materia di contratti della P.A.



Procedure di gara: Metodi di scelta del contraente

- - procedura aperta
- - procedura ristretta
- - procedura negoziata



Procedure di gara: Criteri di aggiudicazione

1. prezzo più basso

2. offerta economicamente più vantaggiosa

- Scelta **discrezionale** della PA, ad eccezione del dialogo competitivo dove è ammesso solo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **Obbligo di ponderazione:** la PA deve attribuire un peso ai criteri di aggiudicazione per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, informandone in tempo utile i partecipanti



Criteri di aggiudicazione e giurisprudenza

L'obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi incluse quelle concernenti **l'adeguata pubblicizzazione della selezione, è regola generale**, valevole anche gli appalti c.d. sotto soglia. Per un verso, infatti, la normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (v. artt. 3 e 6 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e artt. 37 e 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827) impone per ogni attività contrattuale di una pubblica amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) l'utilizzo di procedure concorsuali "aperte", circoscrivendo ad alcune ipotesi eccezionali la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata.



Approfondimenti

Gli aspetti procedurali relativi alla scelta del contraente disciplinati dal comma 6 dell'art 57 essi sono essenzialmente riconducibili a due fasi sub-procedimentali:

1. la prima costituita dallo svolgimento di un indagine di mercato con la quale la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative desunte dal mercato;
2. la seconda che si apre allorché, selezionati almeno 3 operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, si addviene alla negoziazione vera e propria attraverso l'invito dei predetti operatori a presentare le offerte tra cui verrà scelta quella che offra le condizioni più vantaggiose.

Se la norma richiede solo che nell'invito siano semplicemente contenuti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, è ragionevole ritenere che il meccanismo attraverso il quale si procederà alla scelta dell'offerta migliore debba essere previamente contenuto nella lettera invito: questa conclusione appare maggiormente aderente a quei principi di trasparenza evocati dalla norma; sembra inoltre meglio rispettare lo spirito della nuova disciplina che alla mancata preordinazione di regole procedurali della vecchia trattativa privata ha sostituito un sistema che, sia pure con modalità assai semplificate, ricalca quelli delle gare vere e proprie.



Approfondimenti

Ci si interroga proprio sulla qualificazione giuridica della procedura di cui all'art. 57, comma 6: **gara ufficiosa o semplice indagine di mercato?** Evidentemente la risposta al quesito ha delle ricadute operative di non poco momento dati i vincoli più penetranti della prima nella comparazione delle offerte.

La lettera della norma non offre in realtà elementi univoci per una qualificazione nell'uno o nell'altro senso: se infatti per un verso viene utilizzato un termine quale quello di “consultazione”, che sembra tradire le sembianze di un'indagine esplorativa simile a quella di mercato, per altro verso, invece, le modalità previste (lettera di invito precisa nei contenuti, contestualità degli inviti, predeterminazione dei parametri di riferimento per la scelta dell'offerta migliore) sembrano proprio quelle di una gara, sia pure ufficiosamente svolta.



Approfondimenti

- *"Dalla trattativa privata vera e propria va distinta la cd., e ben diversa, indagine di mercato, che costituisce una **mera consultazione informale del mercato** stesso, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma del soggetto con cui intavolare la susseguente trattativa privata: procedura che, per sua natura, non soggiace ai vincoli che irrigidiscono l'azione amministrativa in uno schema concorsuale in senso stretto" (TAR Veneto 6199/2002).*
- *"Ove, quindi, l'Amministrazione non abbia indetto una gara ufficiosa ed abbia invece fatto ricorso ad una indagine di mercato - che **costituisce una mera consultazione informale del mercato**, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma di colui con cui intavolare la susseguente negoziazione, resta tuttora valido il principio per cui il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode l'ente appaltante e la riconducibilità delle relative scelte alla sua sfera di autonomia privata, a meno che non intenda quegli far valere, in veste di imprenditore del settore, l'eventuale indebito impiego della trattativa privata in luogo delle procedure di evidenza pubblica (CdS, sez. V, 1724/2001).*



Approfondimenti

Da ultimo si v. **CdS, sez. IV, 1789/2006**

Sulla scorta della più attenta giurisprudenza deve essere rimarcata la **differenza fra sondaggio esplorativo e gara ufficiosa** istituiti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il primo tende solo ad acquisire una **conoscenza dell'assetto del mercato** e dunque dell'esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere **strumento di conoscenza implica una valutazione comparativa delle offerte**, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e che pone l'obbligo per l'amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità.



Approfondimenti

L'art 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo **inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano tutte le disposizioni che disciplinano i contratti sopra soglia, in quanto non derogate dalle norme specificamente destinate ai contratti sotto soglia comunitaria.**

E questo ovviamente vale anche per la trattativa privata "sotto soglia"; riguardo alla quale però negli articoli successivi al 121 non si rintracciano disposizioni che derogano alla disciplina della trattativa "sopra soglia".

Si può quindi affermare con ragionevole certezza che la disciplina di cui all'art. 57 in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei lavori, servizi e forniture pubblici si applica anche agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.



Le soglie comunitarie

- Forniture e servizi: rientrano in ambito comunitario quelle pari o superiori ad € 130.000 o ad € 200.000 a seconda della natura dell'Amministrazione appaltante (Allegato IV) o del tipo di servizio (Allegato II A e Allegato II B).
- Lavori: sono comunitari quelli pari o superiori ad € 5.000.000.
- Determinazione del valore dell'appalto: art. 29.
- Divieto di frazionamento dell'appalto affinché esso, ai fini del raggiungimento o meno della soglia, sia valutato nel suo effettivo importo d'insieme.
- Divieto di accorpate ai lavori servizi e forniture non accessori o complementari ai primi: ogni prestazione autonoma deve essere individuata in rapporto alla soglia di riferimento.



Appalti sotto soglia

- Appalti di lavori (art. 122): sono sottratti alle regole sovranazionali in tema di comunicazione alla Commissione e di pubblicità;
- Ad essi si applicano, in ogni caso, le regole del Testo unico in materia di termini, di metodi di scelta del contraente e di criteri di aggiudicazione.
- Alle opere di urbanizzazione sotto soglia si applica il D.P.R. n. 380/2001 (possibilità di realizzazione di dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione).



Appalti sotto soglia

- Possibilità di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
- Appalti di forniture e servizi (art. 124): non si applica l'evidenza pubblica comunitaria; è obbligatorio pubblicare i risultati della procedura di affidamento ed il bando; sono da osservarsi le procedure di scelta del contraente previste dal Testo unico degli appalti; l'esclusione automatica delle offerte anomale può essere prevista, ma con limitazioni.



Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia

Le acquisizioni in economia di lavori servizi o forniture possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta
- mediante cottimo fiduciario



Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia

- Metodi: amministrazione diretta e cottimo fiduciario (procedura negoziata).
- In entrambi i casi deve essere designato un responsabile del procedimento.
- L'amministrazione diretta esige la presenza di un'unità organizzativa apposita all'interno dell'ente autore dell'affidamento.
- Categorie di lavori in economia (comma 6°).



Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia

- Limiti di valore per l'esecuzione di lavori in economia: da € 40.000 ad € 200.000 è previsto il ricorso al cottimo fiduciario; fino ad € 50.000 è ammessa l'attuazione in amministrazione diretta.
- Forniture e servizi in economia: richiedono la presenza di determinati presupposti (comma 10°).



Nell' amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento (art. 125 co. 3 Codice).

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi (art. 125 co. 4 Codice).



Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (art. 125 co. 11)

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125 co. 11).



L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti elencati. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale (art. 125 co. 12 Codice).



Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

L'affidamento del servizio o della fornitura mediante cottimo fiduciario avviene a seguito di una gara, previo invito ad almeno cinque operatori economici, da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ed individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici.

Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici secondo le modalità previste dall'art. 332 del Regolamento.



Lettera di invito (art. 334 Regolamento)

La lettera di invito, nelle procedure di cottimo fiduciario, deve riportare:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA ;

b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto (la garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, secondo le modalità previste dall' art. 75 del Codice);



c) il termine di presentazione delle offerte (per le procedure negoziate senza bando il termine viene stabilito dalle stazioni appaltanti tenuto conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito, ai sensi dell'art. 124 co. 6 lett. d) Codice);

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;



f) il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta al prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (la lettera di invito deve prevedere anche i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi se necessario. Cfr. Determinazione AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di forniture e servizi”)



- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento ;

- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- m) l'indicazione dei termini di pagamento;

- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.



Selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato secondo quanto stabilito all'art. 82 del Codice.

Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, alla verifica dell'anomalia dell'offerta (art. 283 co. 4 Regolamento).



Selezione delle offerte: criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto come elencato a titolo esemplificativo nell'art. 83 del Codice.

In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il suddetto criterio, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, indicati nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento (art. 283 co. 1 Regolamento).



In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P del Regolamento.

In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 284 del Regolamento.



L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, ha fornito linee guida per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di forniture e servizi. In particolare:

- è possibile ricorrere a criteri di valutazione di tipo soggettivo, legati agli offerenti, qualora gli aspetti organizzativi e le esperienze pregresse, per il loro stretto collegamento con lo specifico oggetto dell'appalto, siano considerati elementi incidenti sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta. In ogni caso, tali criteri non possono avere un valore preponderante nella valutazione complessiva dell'offerta.
- la formulazione del co. 4 dell'art. 83 del Codice implica una definizione dei criteri di valutazione che si determina in toto a monte della gara e che vede nella stesura del bando il momento unico per inquadrare tutti i criteri, che saranno considerati in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione, la quale, nella sostanza, deve operare solo in modo vincolato, avendo cura di assegnare per quel criterio uno specifico e determinato punteggio corrispondente alla definizione dell'offerta (criteri motivazionali).



Commissione giudicatrice (art. 84 Codice)

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice:

- nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
- composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.



CONSIP E MERCATO ELETTRONICO

I recenti provvedimenti sulla spending review hanno rafforzato il ruolo di Consip, in quanto centrale di committenza nazionale, e delle altre centrali d'acquisto territoriali (Cat) - ove costituite - nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle PA, estendendo l'utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici offerti da entrambi i soggetti



CONSIP E MERCATO ELETTRONICO

Per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria: il ricorso al Mercato elettronico della PA gestito da Consip diventa obbligatorio non solo per le amministrazioni statali ma anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Per queste ultime l'obbligo viene meno soltanto nel caso utilizzino altri mercati elettronici



APPALTO DI SERVIZI E CONTRATTO D'OPERA

- Più specificatamente, si intende per **opera** qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, e per **servizio** qualsiasi utilità, diversa dalle opere, che può essere creata da un soggetto.
- Esempi di appalto di servizi sono i contratti relativi ad attività di pulizie, attività pubblicitarie, manutenzione, servizi web ecc.....
- Nel codice civile, le norme che regolano l'appalto trattano prevalentemente del contratto d'opera, ma la maggior parte di tali norme sono applicabili anche al contratto di servizi, previa verifica del contenuto concreto del rapporto in questione



APPALTO DI SERVIZI E CONTRATTO D'OPERA

Mentre **nell'appalto d'opera** l'oggetto del contratto è la realizzazione di un bene o comunque la trasformazione di un materiale, **nell'appalto di servizi** l'oggetto del contratto si concretizza in una prestazione diretta a fornire una utilità a favore del committente. Quindi in tale contratto l'appaltatore non deve realizzare un'opera, ma semplicemente fornire un servizio. Non è comunque escluso che anche in questa tipologia sia previsto il compimento di un'opera, che però rimane sempre accessoria e strumentale all'erogazione del servizio. Diversamente, nell'appalto d'opera la realizzazione di un bene materiale è da considerarsi prevalente rispetto a tutti gli altri obblighi contrattuali.